



SENT. N. 321/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23939** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

B.P., nato il *omissis* a *omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente in *omissis*, Località

omissis n. 57/A, elettivamente domiciliato in Casale Monferrato (AL), via

Lanza n. 105, presso l'avv. Giuseppe Greppi del Foro di Vercelli (pec:

avvgiuseppegreppi@puntopec.it) che unitamente all'avv. Giuseppe Cormaio del Foro di Alessandria (pec: avvocato.giuseppecormaio@pec.it) lo rappresenta e difende in forza di procura speciale 21 novembre 2023 allegata agli atti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 16 ottobre 2024, con l'assistenza del
Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria

	Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale Peretti	
	Nicola, infine, per il convenuto, l'avv. Giuseppe Greppi.	
	Esaminati gli atti.	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con atto di citazione dell'11 aprile 2024 la Procura ha convenuto in giudizio	
	B.P., Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di	
	<i>omissis</i> , per il presunto danno erariale che con la sua condotta avrebbe	
	determinato nell'ambito di una complessa operazione immobiliare di seguito	
	sinteticamente descritta per come rappresentata nel richiamato atto introduttivo	
	di questo giudizio.	
	1.1. Con atto di compravendita del 27 febbraio 2004 a rogito del Notaio	
	Magaglio di Novi Ligure, il Comune di <i>omissis</i> ha acquistato, per euro	
	438.988,36, l'immobile noto come "Ex CIT" censito al locale Catasto	
	Fabbricati al foglio 24, particella 277, e al Catasto Terreni con la particella 136	
	del medesimo foglio, costituito da un fabbricato di superficie catastale di 805	
	mq posto su due piani e composto da un locale magazzino al piano seminterrato,	
	locali autorimessa, magazzino, ufficio e bagno al piano terreno, con annesso	
	tratto di corte in proprietà esclusiva.	
	1.2. Si trattava di un fabbricato di tipologia industriale, già utilizzato quale	
	parking di autobus e mezzi pubblici, che il Comune di <i>omissis</i> intendeva	
	inizialmente ristrutturare e adibire a parcheggio pubblico, per poi, in ragione	
	del mancato reperimento delle risorse finanziarie necessarie, procedere, invece,	
	a una variante urbanistica funzionale alla vendita dell'edificio.	
	1.3. La variante parziale al P.R.G.C., disposta con D.C.C. n. 15 del 24 agosto	
	2009, prevedeva, in particolare, in ordine al fabbricato ex CIT, un incremento	
	- pag. 2 di 29 -	

della capacità edificatoria, pur mantenendo la previsione pubblica sull'area cortilizia da occuparsi, nel sottosuolo, da autorimesse e la servitù d'uso pubblico sul soprassuolo.

1.4. La D.C.C. n. 16 del 24.8.2009 relativa alla vendita definitiva, invece, i “criteri direttivi” cui si sarebbe attenuto il Responsabile del procedimento, finalizzati alla completa riqualificazione del compendio immobiliare: realizzazione, mediante demolizione e ricostruzione, di “un edificio pluripiano con autorimesse interrato con realizzazione di un'area a parco giochi assoggettata a servitù d'uso pubblico e con riserva di una quantità minima di superficie”; “modalità attuativa attraverso permesso di costruire convenzionato”; “alta qualità della progettazione”; “corrispettivo dell'alienazione mediante denaro e con riserva di una quantità minima di superficie sulla base di specifica valutazione di stima del valore dell'edificio da alienare”; pubblicazione di un “bando di gara ad evidenza pubblica”, le cui clausole avrebbero recepito i suddetti indirizzi.

1.5. Con perizia, datata 13 maggio 2010 e asseverata mediante giuramento, si stimava il valore di mercato del compendio “ex CIT” in 645.600,00 euro e un costo di costruzione di un nuovo edificio, in base alle previsioni di PRGC, pari ad euro 2.576.000,00.

1.6. Seguiva la procedura pubblica di alienazione, con aggiudicazione alla sola offerta pervenuta dall'impresa Bailo s.r.l., corrente in Novi Ligure (AL), che prevedeva il pagamento di un prezzo di euro 400.000,00 e il trasferimento, in favore del Comune di *omissis*, di 366 mq di superficie di “rimesse interrato, locali servizi ed accessori”, per un valore complessivo, definito in base alla perizia di euro 256.200,00. Il geom. B., quale Responsabile

dell'U.T.C., presiedeva la Commissione giudicatrice.

1.7. In data 10 maggio 2011 veniva stipulato l'atto di "Permuta di bene presente con bene futuro con conguaglio in denaro", a rogito del Notaio De Palma di Novi Ligure: il Comune di *omissis*, in tale sede rappresentato dal Responsabile dell'UTC geom. B., trasferiva alla Bailo s.r.l. la proprietà del fabbricato "ex CIT" (particella 136 del Foglio 24 del locale Catasto Fabbricati), mentre quest'ultima trasferiva al Comune la proprietà del bene futuro da realizzare sulla medesima area in acquisto, costituito da unità immobiliari della superficie complessiva di mq. 366, destinate a "rimesse interrato-locali servizi e accessori" (l'effetto reale si sarebbe prodotto, ex art. 1472 c.c., al momento della venuta ad esistenza del bene, ovvero con il completamento dell'immobile "in ogni sua parte comprese le rifiniture", nonché con il "collaudo favorevole quale sarà compiuto dal Comune di *omissis*"). Si prevedeva altresì: la stipula di apposito atto notarile per individuare esattamente e identificare con i relativi dati catastali le porzioni immobiliari da trasferire; la facoltà delle parti di procedere, di comune accordo, a diversa individuazione delle porzioni da trasferire, tanto in relazione alla effettiva perimetrazione dei beni, che in relazione a diversa localizzazione delle superfici all'interno del fabbricato costruendo. Infine, l'impresa Bailo s.r.l., quale acquirente del compendio immobiliare "ex CIT", versava il conguaglio di euro 400.000,00.

1.8. In data 10 settembre 2011 la società Bailo s.r.l. presentava istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato e con atto del 3 novembre 2011, a rogito del notaio Magaglio di Novi Ligure, veniva sottoscritta la Convenzione urbanistica tra il Comune di *omissis*, sempre rappresentato dal geom. B., e la Bailo s.r.l., la quale si obbligava tra l'altro, assumendosi gli

oneri di costruzione e frazionamento, ad adibire un'area per la realizzazione della pubblica piazza di superficie di 983,00 mq e un'area da destinare a parcheggio ad uso pubblico della superficie di 510,00 mq. All'articolo 8 della Convenzione urbanistica veniva anche pattiziamente "riperimetrata" e "rilocalizzata", nell'ambito del primo piano interrato in progetto, la superficie di mq 366 oggetto di cessione in permuta, dandosi espressamente atto che tale superficie "sarà destinata a posti auto".

1.9. In data 9 novembre 2011 veniva poi rilasciato il permesso di costruire convenzionato n. 40/2011 alla società Bailo s.r.l. cui faceva seguito l'inizio dei lavori comunicato il giorno seguente.

1.10. In data 13 marzo 2015 la Bailo s.r.l. comunicava la fine lavori parziali, relativa al primo e secondo livello interrato e al piano terra cui seguiva, in data 18 marzo 2015, la sottoscrizione di un atto di "definizione localizzazione superfici", in cui si dava atto dell'esatto perimetro del locale da trasferire in permuta al Comune.

1.11. Con istanza 24 marzo 2023, la Bailo s.r.l. chiedeva il collaudo tecnico-amministrativo dell'unità immobiliare in questione che veniva eseguito dal geom. B., il quale rilasciava il certificato prot. 2637 del 9 aprile 2015, con cui dichiarava la conformità delle opere eseguite alle norme tecniche, edilizie ed urbanistiche, nonché alle prescrizioni di cui ai titoli edilizi.

1.12. Un separato collaudo, di cui al certificato prot. 2393 del 30 marzo 2015, era stato eseguito per le porzioni immobiliari da assoggettarsi ad uso pubblico ("piazza pubblica" ubicata al piano terra e "parcheggio pubblico" al primo piano interrato), anch'esso con esito positivo, e venivano altresì rilasciati i certificati di agibilità, del parcheggio pubblico (certificato n. 6/2015 del

31.3.2015) e dei restanti immobili (n. 8/2015 del 9.4.2015).

1.13. In data 31 maggio 2017, a rogito notaio Bailo Leucari di Novi Ligure, veniva stipulato un “Atto di identificazione catastale” in cui – richiamati tutti gli atti precedenti e dato atto che il fabbricato, ormai ultimato, era stato eretto in condominio, denominato “Residenza Principessa Gavina” – si precisavano gli estremi catastali dell’unità immobiliare trasferita in permuta al Comune di *omissis* (“Foglio 24, Mappale 136, sub. 18, via Roma Piano s/2 categ. C/2, classe 2, metri quadri 368, superficie catastale mq. 396, R.C Euro 684,20” - articolo 1). Anche in quell’occasione il geom. B. dichiarava la conformità dell’immobile a quanto promesso in permuta con l’atto rogito Notaio De Palma del 10 maggio 2011, e che il bene era stato collaudato e dichiarato agibile.

1.14. L’inventariazione del cespite avveniva oltre tre anni più tardi, a seguito della comunicazione del Comando Carabinieri di Novi Ligure in data 2 settembre 2020, nell’ambito delle indagini avviate in sede penale (cfr. l’annotazione di P.G. del 23.11.2020), poi archiviate per prescrizione.

Il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di *omissis*, con nota del 12 settembre 2020, dopo aver precisato che l’acquisto del bene non era mai stato portato a conoscenza degli uffici comunali, confermava l’avvenuta inventariazione dello stesso alla data del 12 settembre 2020.

2. Secondo la tesi accusatoria, rispetto a tale vicenda contrattuale, sarebbero ipotizzabili due domande connesse, rispettivamente, a due diverse voci di danno: la prima per aver ottenuto il Comune di *omissis* un locale di asserito minor valore, in quanto classificato catastalmente come C2 (deposito magazzino) piuttosto che come C6 (autorimesse); la seconda per il mancato

utilizzo dell'immobile, in assenza di inventariazione, addebitabile al B. che

non avrebbe comunicato l'acquisto al competente Servizio di ragioneria.

Quest'ultima condotta, nell'impianto accusatorio, avrebbe un duplice valore:

oltre a determinare la descritta seconda voce di danno, varrebbe a individuare

l'occultamento doloso del convenuto, aspetto determinante, per la Procura, al

fine di identificare il termine *a quo* per il calcolo del termine prescrizione a

far data dalla inventariazione del bene, avvenuta in data 12 settembre 2020,

come già sopra indicato.

2.1. In particolare, quanto alla prima voce di danno, pacifico il rapporto di

servizio, la condotta contestata concernerebbe la fase esecutiva dell'operazione

negoziale che avrebbe comportato l'acquisizione al patrimonio dell'ente di un

bene di valore inferiore a quello prefigurato: illegittimamente, il geom.

B. si sarebbe auto-attribuite le funzioni di collaudatore e, a seguito

di intervenuta precisazione e "rilocalizzazione" dell'oggetto dell'originario

contratto del 3 novembre 2011, avrebbe collaudato nel 2015 una unità

immobiliare non corrispondente alle previsioni contrattuali e progettuali. Tanto

risulterebbe da perizie acquisite durante le indagini penali, nonché da una

relazione richiesta dalla Procura erariale all'Agenzia del demanio del 18 ottobre

2023. In sintesi, in luogo di posti auto/autorimesse interrato si sarebbe verificata

la cessione in permuta di un locale a uso deposito a seguito del collaudo operato

dal B. stesso.

Il pregiudizio arrecato al patrimonio pubblico sarebbe pari a euro 112.200,00

importo calcolato quale differenza fra il valore di mercato stimato per

l'immobile ove destinato a autorimesse/posti auto (256.200) e il valore

dell'immobile stimato dall'Agenzia del Demanio (144.000), da maggiorarsi

d'interessi e rivalutazione dal 9 aprile 2015, data del collaudo e dunque del trasferimento del bene al patrimonio comunale. Tale calcolo è stato contestato dall'odierno convenuto in sede di istruttoria, con deduzioni che la Procura ha ritenuto non fondate, rimettendosi in ogni caso a una eventuale CTU.

Quanto all'elemento soggettivo, sarebbe palese per la Procura il dolo diretto o, in subordine, il dolo eventuale, avendo il convenuto voluto favorire l'impresa Bailo s.r.l. In una diversa prospettiva, la consapevole violazione delle regole sarebbe qualificabile in termini di c.d. "dolo contrattuale".

2.2. Quanto alla seconda voce di danno relativa al danno da inutilizzo dell'immobile per mancata tempestiva inventariazione, la condotta sarebbe identificabile nella mancata comunicazione dell'acquisto, a cui il convenuto sarebbe stato obbligato già dal collaudo del 2015, condotta reiterata anche dopo l'accatastamento del 2017.

Il danno consistente nel procurato mancato uso e godimento dell'immobile nel periodo 9 aprile 2015 – 12 settembre 2020, secondo la Procura andrebbe quantificato, ex art. 1226 c.c., alla stregua del valore locativo dello stesso per il medesimo periodo (Cass. civ., S.U., 15.11.2022, n. 33645). Il valore richiesto è pari a euro 65.304,36 (oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascuna annualità) calcolato utilizzando la Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Ugualmente questo calcolo è stato contestato dall'odierno convenuto in sede di istruttoria, con deduzioni che la Procura ha ritenuto non fondate, rimettendosi anche per questa voce di danno a un eventuale calcolo da effettuarsi con CTU.

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura contesta il dolo, avendo qualificato quest'ultima condotta, come già detto, anche quale doloso occultamento ai fini

della prescrizione.

3. In data 21 novembre 2023 è stato notificato l'invito a dedurre, a seguito del quale il geom. B. ha depositato deduzioni e, su sua richiesta, è stato audito.

3.1. A sostegno delle sue controdeduzioni il geom. B. ha depositato vari documenti, tra i quali: la perizia dell'ing. F. del 28 dicembre 2023 a confutazione degli argomenti contenuti nella relazione richiesta dalla Procura all'Agenzia del demanio; le comunicazioni trasmesse al Comune dall'amministratore del condominio che attesterebbero la conoscenza o quantomeno, a suo dire, la conoscibilità dell'esistenza del bene.

3.2. La Procura si determinava, conseguentemente, a compiere ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c., in particolare, a disporre l'audizione ex art. 60 c.g.c. del rag. F.S., Responsabile del servizio di ragioneria del Comune di *omissis* e a richiedere la documentazione contabile relativa ai pagamenti delle spese condominiali inerenti all'immobile.

3.3. Le deduzioni difensive del geom. B., anche a seguito delle successive acquisizioni, non sono apparse idonee a superare la prospettazione di cui all'invito a dedurre, per cui la Procura ha citato l'odierno convenuto.

4. Si è costituito il convenuto con memoria del 24 settembre 2024.

4.1. Preliminarmente, eccepisce la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale per decorrenza del termine quinquennale, in relazione alla domanda risarcitoria per asserito minor valore del bene acquisito dal Comune rispetto alle pattuizioni contrattuali. Sul punto sostiene l'assenza di occultamento doloso e, in ogni caso, la conoscenza dell'acquisto da parte del Comune e in particolare da parte dell'Ufficio Ragioneria; al riguardo richiama le

comunicazioni dell'amministrazione condominiale e i dati contabili del bilancio del Comune che presupporrebbero la conoscenza dell'acquisto dell'immobile in parola. La decorrenza del termine prescrizione, a suo dire, andrebbe fatta decorrere, se non già dal collaudo dell'opera, almeno dal sollecito di pagamento da parte dell'amministratore del condominio avvenuto in data 18 maggio 2018, documento che presupporrebbe l'esistenza dell'immobile e che avrebbe dato vita a coerenti registrazioni contabili; richiama, in particolare, la delibera di riaccertamento residui del 13 marzo 2019, n. 11, emessa previo parere del responsabile della Ragioneria recante l'attestazione della persistenza e fondatezza del credito del condominio nei confronti del Comune.

4.2. La difesa chiede, inoltre, di dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c., per mancata correlazione tra i fatti ivi esposti e quelli contestati nell'invito a dedurre, in relazione alla domanda di risarcimento per inutilizzo del bene.

4.3. Nel merito, chiede di respingere la domanda risarcitoria relativa al minor valore dell'immobile acquisito dal Comune di *omissis* per infondatezza in fatto ed in diritto e per insussistenza di un qualsiasi danno. In sintesi, sostiene che la nuova localizzazione sarebbe stato un chiaro vantaggio per l'Amministrazione comunale, comportando una maggiore superficie (mq 396 a fronte dei previsti 366), una più agevole accessibilità e una migliore distribuzione interna dei locali; i locali al momento del collaudo e del trasferimento al Comune avrebbero avuto, inoltre, tutte le caratteristiche per essere legittimamente utilizzati come autorimessa ed accatastati in categoria C6, per cui l'accatastamento in categoria C2 sarebbe dipeso esclusivamente dalle

intenzioni d'uso subentrate nell'amministrazione.

4.4. Dichiara poi, l'inesistenza di comportamenti illegittimi da parte del convenuto. In particolare, il collaudo effettuato dal B. in data 9 aprile 2015 sarebbe stato veritiero, poiché il locale in questione aveva, in quella data, le caratteristiche fisiche e antincendio di una autorimessa, ed era dunque conforme alle obbligazioni contrattuali assunte dalla impresa Bailo; anche la rilocalizzazione sarebbe legittima, in quanto contemplata nella vendita.

4.5. Nella memoria di costituzione si chiede poi di respingere anche la domanda risarcitoria per inutilizzo dell'immobile, perché fatto conseguente a scelte amministrative, ovvero imputabile a terzi quale il responsabile del servizio economico rag. F.S..

Sul punto si precisa che essendo il bene entrato nella disponibilità del Comune con l'atto di identificazione catastale dell'immobile stipulato il 31 maggio 2017, non potrebbe neppure astrattamente configurarsi un danno per il periodo anteriore al 31 maggio 2017, in quanto il bene in tale periodo non era nella disponibilità del Comune di *omissis*.

Si sostiene, poi, che il danno non potrebbe essere riconnesso alla mancata inventariazione del bene, peraltro addebitabile, secondo la difesa, al responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

In ogni caso, per la difesa del convenuto, l'intera amministrazione, a cominciare dallo stesso responsabile dell'Ufficio Ragioneria, pacificamente aveva contezza del bene acquisito al patrimonio comunale e il mancato uso dei locali sarebbe stato frutto di una scelta amministrativa comportante il mantenimento a disposizione dei medesimi, per il loro utilizzo ai fini della riorganizzazione dell'archivio comunale (circostanza, da ultimo, comprovata dalla deliberazione

n. 62 assunta dalla Giunta comunale in data 15 maggio 2024 relativa alla riorganizzazione dell'archivio comunale).

4.6. In linea di assoluto subordine il convenuto, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inutilizzazione dell'immobile chiede di provvedere alla sua determinazione tenendo conto della preponderante responsabilità, a suo dire, del sig. F.S. titolare dell'Ufficio Ragioneria e, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, di escludere comunque la configurazione del dolo, esercitando nella massima estensione il potere riduttivo dell'addebito.

4.7. In via istruttoria, il convenuto ha chiesto: di ammettersi consulenza tecnica per la determinazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile acquisito dal Comune di *omissis* nel condominio "Principessa Gravina", della sua idoneità all'uso come autorimessa nel momento di trasferimento del bene al Comune e del suo valore economico alla data del 9 aprile 2015, nonché al fine di determinare il valore locativo del medesimo immobile nel periodo successivo, sino al 12 settembre 2020; di ammettersi i testi sui capitoli di prova come indicati in comparsa.

5. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha richiamato tutto quanto riportato nell'atto di citazione.

5.1. Nella specie, ha in primo luogo contestato la prescrizione, eccepita soltanto in rapporto alla prima voce di danno, essendovi stato, a suo dire, un occultamento doloso del danno, derivante dalla mancata comunicazione dell'intervenuto acquisto dell'immobile al servizio di ragioneria del Comune.

5.2. Ha evidenziato, poi, come il minor valore dell'immobile in questione sarebbe dovuto all'accatastamento in categoria C2 "magazzini", anziché C6

“autorimesse”; ha contestato anche una diversa dislocazione dell’area da cedere al comune che il convenuto avrebbe potuto e dovuto intercettare adottando i provvedimenti repressivi o conformativi; ha precisato che le perizie di parte prodotte dalla difesa avrebbero valore di semplici allegazioni difensive ed eventuali perplessità o dubbi potrebbero essere fugati da un’eventuale CTU.

5.3. Per la seconda voce di danno ha sottolineato l’assenza di comunicazione formale da parte del responsabile dell’Ufficio tecnico al responsabile dell’Ufficio finanziario dell’avvenuta acquisizione del bene, cui avrebbe fatto seguito la tempestiva inventariazione; al riguardo, la contestata nullità dell’atto di citazione per mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione sarebbe poi infondata, in quanto, in entrambi gli atti verrebbe presa in considerazione la condotta inerte, mentre nell’atto di citazione la stessa sarebbe stata soltanto meglio precisata.

5.4. Il P.M. si è opposto alle istanze istruttorie dedotte dalla difesa e si è rimesso al Collegio per quanto riguarda la richiesta di CTU, eccepisce l’inammissibilità dei documenti 4L e 4M, contenuti nella cartella 4 allegata alla comparsa di costituzione, in quanto dichiarazioni unilaterali di terzi.

6. Sempre nella pubblica udienza, la difesa del convenuto ha richiamato integralmente la memoria di costituzione.

6.1. In primo luogo, ha insistito sulla eccezione preliminare di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale per decorrenza del termine quinquennale, sottolineando come non vi sia stato alcun occultamento da parte del convenuto; a suo dire, in ogni caso, l’esistenza del bene di proprietà comunale, di dominio pubblico nel piccolo comune, sarebbe giunta ufficialmente a conoscenza dell’Ufficio Ragioneria, se non già dal collaudo dell’opera, almeno in

occasione del sollecito di pagamento dell'amministratore del condominio avvenuto in data 18 maggio 2018, documento che presupporrebbe l'esistenza dell'immobile e che avrebbe dato vita a coerenti registrazioni contabili.

6.2. Ha sottolineato come la nuova localizzazione, contestata dalla Procura, sia stata di chiaro vantaggio per l'Amministrazione comunale, comportando: una superficie più estesa, maggiore di 30 mq; una più agevole accessibilità mediante la costruzione di una rampa; una migliore distribuzione interna dei locali; minori problemi strutturali poggiando direttamente sul terreno senza necessità di soletta sospesa portante.

6.3. Quest'ultima circostanza sarebbe stata disattesa nella perizia resa dall'Agenzia del demanio che, peraltro, si sarebbe pronunciata pur avendo previamente affermato di non possedere gli elementi necessari per stabilire se il locale fosse accatastabile come autorimessa o meno; nella stessa perizia si sarebbe utilizzato il criterio della valutazione comparativa che, se applicato e sviluppato, non sosterebbe le accuse mosse dalla Procura; quest'ultima avrebbe articolato in citazione una domanda di consulenza tecnica proprio al fine di superare gli accertamenti condotti dall'Agenzia del demanio.

6.4. In ogni caso, per quanto riguarda l'asserito minor valore del locale consegnato, la difesa ha precisato come, a suo dire, la citazione si muoverebbe da un postulato non condivisibile, ossia che il valore di un bene sia determinato sulla base della sua classificazione catastale e non dall'intrinseca qualità del medesimo.

6.5. La difesa ha chiarito poi che i locali, al momento del collaudo e del trasferimento al Comune, avrebbero avuto tutte le caratteristiche necessarie per essere legittimamente utilizzati come autorimessa ed accatastati in categoria

C6, per cui l'accatastamento in categoria C2 sarebbe dipeso dalle intenzioni d'uso subentrate nell'amministrazione. Il locale, allo stato attuale, presenterebbe, dunque, le caratteristiche del C6, in quanto provvisto di Certificato Prevenzione incendi per la destinazione di autorimesse; inoltre, dalla SCIA corredata da tutti gli allegati, si evincerebbe come siano presenti tutte le certificazioni previste dalla legge per l'utilizzazione del bene anche come autorimessa; l'Amministrazione avrebbe comunque tenuto a disposizione il bene fino alla acquisizione delle risorse necessarie per riorganizzare il proprio archivio.

7. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio preliminarmente esamina l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c., per presunta mancata correlazione tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e), c.g.c., esposti in citazione, e gli elementi essenziali esplicitati nell'invito a dedurre; tanto, con specifico ed esclusivo riferimento alla domanda correlata al prospettato inutilizzo del bene.

Secondo la tesi difensiva, nell'invito a dedurre, quest'ultima voce di danno sarebbe stata posta in relazione alla condotta omissiva del B., consistente nel non aver comunicato all'Ufficio di Ragioneria l'intervenuto acquisto dell'immobile, che avrebbe impedito ovvero ritardato l'inventariazione; nell'atto di citazione, invece, la stessa sarebbe stata fatta derivare da una condotta omissiva diversa, ovvero il non essersi adoperato il medesimo convenuto presso gli amministratori per promuovere l'uso del bene; donde, con riferimento a detta voce di danno, la nullità dell'azione della Procura

per asserita non corrispondenza tra i fatti contestati nell’invito e quelli dedotti in citazione.

L’eccezione è infondata.

Non si ravvisa, infatti, la fattispecie di cui al richiamato art. 87 c.g.c., in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, non è necessaria la piena e totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, essendo fisiologica una difformità di fatti e di valutazioni, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*, come accertato nel caso di specie.

Trattasi di un orientamento delineato già prima dell’emanazione del codice, con la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 16 febbraio 1998, n. 7/Q, di seguito fatto proprio dalla giurisprudenza di merito, e alla quale la Sezione intende dare continuità, per il quale, in altri termini, la difformità tra invito a dedurre e atto di citazione può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della citazione solo quando assuma connotazioni tali da dover essere equiparata a una vera propria mancanza dell’invito (cfr. *ex multis*, tra le sentenze anteriori all’emanazione del codice, Corte dei conti, Sez. II app. n. 181/2014; tra quelle successive, Sez. Sardegna, n. 92/2017), potendosi configurare quale “sorpresa” per il convenuto (Cass. SS.UU. n. 22404/2018), con conseguente pregiudizio del diritto costituzionale della difesa e del principio del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.) non sanabili, per esplicita previsione del legislatore - che a detti principi costituzionali si conforma - nella successiva sede propriamente processuale dopo che in quella preprocessuale l’incolpato era stato messo in condizione, con le garanzie ivi prescritte, di evitare il processo ma con riferimento a fatti in radice diversi da quelli versati in citazione.

Invero, come anche evidenziato dalla più recente giurisprudenza contabile

(Corte conti, Sez. II app., n. 386/2023), maturata in vigenza del codice di giustizia contabile, “si ha *mutatio libelli* quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "*petitum*" diverso e più ampio oppure una "*causa petendi*" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare, [introducendo una sorpresa], la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo”; diverso è il caso della “semplice *emendatio* quando si incida sulla "*causa petendi*", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "*petitum*", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 11621/2012, 9266/2010, 17457/2009, 7524/2005)”.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, nella vicenda in esame, non è dato riscontrare, nei fatti dedotti in citazione, una significativa deviazione rispetto all’originaria impostazione della prospettazione accusatoria rappresentata nell’invito.

Infatti, tanto nell’invito a dedurre, quanto nell’atto di citazione, viene presa in considerazione la medesima condotta inerte contestata all’odierno convenuto che, nell’atto di citazione, risulta soltanto meglio precisata, senza concretizzare alcuna *mutatio libelli* nei termini sopra precisati.

2. La difesa eccepisce anche la prescrizione dell’azione di responsabilità erariale per decorrenza del termine quinquennale in relazione alla domanda risarcitoria per asserito minor valore del bene acquisito dal Comune rispetto

alle pattuizioni contrattuali, contestando, in particolare, l'occultamento doloso prospettato nella ricostruzione attorea.

2.1. Secondo la Procura, con riferimento alla voce di danno appena richiamata, la decorrenza del termine prescrizionale andrebbe ancorata alla data di inventariazione del bene, avvenuta in data 12 settembre 2020; quest'ultima si sarebbe verificata soltanto grazie al disvelamento provocato dalle indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica, nonché a seguire dalla stessa Procura contabile, avendo operato in precedenza l'occultamento doloso del convenuto.

L'azione, con riferimento alla domanda risarcitoria per asserito minor valore del bene acquisito dal Comune non si sarebbe dunque prescritta, atteso che la notifica dell'invito a dedurre è avvenuta in data 21 novembre 2023.

2.2. La difesa nega che sia stato provato l'occultamento doloso del convenuto e, in ogni caso, sostiene vi sia stata piena conoscenza dell'acquisizione dell'immobile da parte del Comune per le ragioni riportate nella memoria di costituzione e ricordate in occasione della pubblica udienza.

Pertanto, eccepisce la prescrizione della relativa domanda alla data dell'invito a dedurre, ovvero al 21 novembre 2023, dovendosi, a suo dire, far decorrere il termine prescrizionale, se non dal collaudo, avvenuto con separate certificazioni, in data 30 marzo 2015 e 9 aprile 2015, quanto meno dal sollecito di pagamento, datato 18 maggio 2018, da parte dell'amministratore del condominio. A quella data risulterebbe inequivocabilmente accertata la piena conoscenza, quanto meno da parte dell'Ufficio di Ragioneria e in particolare del suo responsabile, dell'esistenza dell'immobile nel patrimonio del Comune, tanto, avuto riguardo anche alle registrazioni contabili conseguentemente poste

in essere.

2.3. A giudizio di questo Collegio l'eccezione è fondata per le ragioni di seguito

illustrate.

2.3.1. Sul punto, giova in primo luogo ricordare che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi, per giurisprudenza consolidata, non al momento in cui si sarebbe realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali.

In tal guisa, infatti, deve interpretarsi l'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 (*“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*), che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in aderenza alla regola generale dettata dall'art. 2935 c.c. secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”*, tanto dalla Procura, quanto dall'Amministrazione danneggiata, entrambi soggetti competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili (cfr. *ex plurimis*, cfr. Corte conti, Sez. I app., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II app., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III app., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019; di questa Sezione, n. 273/2020 e n. 138/2021, n. 228/2022).

Tuttavia, questo principio è derogato in caso di *“occultamento doloso del danno”*, ipotesi normata al comma 2, dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, già sopra richiamato, ai sensi del quale, ove vi sia stato dispiegamento di accorte attività

finalizzate al disvelamento dei fatti - fattispecie integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti - la prescrizione non decorre più dalla “conoscibilità obiettiva” del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua “conoscenza effettiva”.

Secondo l’orientamento prevalente, “l’occultamento doloso” non può in ogni caso coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un’ulteriore condotta, configurabile quale *quid pluris*, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto. Occorre, in altri termini, un comportamento che, se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve comunque includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri* oppure a nascondere un danno ormai prodotto (cfr. Sez. III app. n. 32/2002, n. 474/2006 e n. 830/2012; Sez. I app., n. 40/2009; Sez. II app., n. 200/2020; Sez. reg. Liguria n. 287/2009; Sez. reg. Veneto, n. 992/2005 e Sez. reg. Lombardia, n. 728/2005).

Peraltro, questa Sezione ha precisato che “*il doloso occultamento si identifica in qualsiasi condotta finalizzata a dissimulare ovvero a celare la lesione inferta al patrimonio pubblico, volta a sottrarre all’immediata consapevolezza e conoscenza altrui il reale stato delle cose (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 101/2014).*” (cfr. sent. di questa Sezione, n. 228/2022, già cit.).

2.3.2. Rispetto alla cornice normativa in tema di prescrizione appena delineata, appare evidente al Collegio che, nel presente giudizio, l’azione riferita alla domanda risarcitoria per asserito minor valore del bene acquisito dal Comune, è da ritenersi prescritta per due ordini di argomentazioni, fra loro connesse.

2.3.2.1. In primo luogo, per quanto non possa *a priori* escludersi che la fattispecie di occultamento doloso possa essere integrata da comportamenti di

tipo omissivo, non appare che sia stato dimostrato, nel caso di specie,

l'esplicarsi di una condotta in capo al convenuto, nei termini precisati dalla

giurisprudenza sopra richiamata.

In particolare, non si ritiene che, come prospettato dalla Procura, essa possa

riconoscersi nella dedotta mancata comunicazione dell'avvenuto acquisto del

cespite (che sarebbe perdurata dal 9 aprile 2015, quando l'immobile veniva

acquisito a seguito del collaudo, al 12 settembre 2020, quando l'immobile

veniva inventariato). Tanto, per tutte le circostanze meglio precisate *infra*, ma

soprattutto per la considerazione della assoluta inattendibilità di quanto

prospettato, avuto riguardo all'ambito in cui i fatti si sarebbero verificati.

Infatti, come risultante dalle affermazioni rese in sede di audizione dallo stesso

responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, “[...] *trattandosi di un piccolo comune*

è a volte accaduto che la rilevazione dei beni immobili acquisiti sia avvenuta

attraverso una semplice comunicazione per le vie brevi da parte dell'Ufficio

Tecnico e non necessariamente seguendo le procedure formali previste dal

regolamento di contabilità”. Appare evidente, dunque, che nel contesto di un

ente di piccole dimensioni ove valgono prassi quali quella appena descritta, che

il Collegio reputa del tutto plausibili, non possa ritenersi accertato

l'occultamento doloso in ragione della mera mancata comunicazione formale

tra uffici comunali dell'avvenuto acquisto, non essendo stati versati in atti, da

parte del requirente, ulteriori e puntuali elementi probatori intesi a dimostrare

la sussistenza, nella specie, di quel *quid pluris* che, per giurisprudenza

consolidata, connota l'occultamento doloso.

2.3.2.2. Alle argomentazioni dirimenti di cui sopra, ai fini della decisione

dell'eccezione all'esame va ad aggiungersi la considerazione della “conoscenza

effettiva” della voce di danno prospettata, che risulta essersi verificata quantomeno a far data dal sollecito di pagamento, datato 18 maggio 2018, da parte dell’amministratore del condominio; trattasi, infatti, di un documento che presuppone la piena conoscenza, da ambo le parti, dell’esistenza dell’immobile nel patrimonio del Comune, come peraltro confermato dalle registrazioni contabili conseguentemente poste in essere, nonché da ulteriori circostanze quali: le comunicazioni pregresse del condominio all’Ufficio Ragioneria, ed in particolare al sig. F.S., sin dal 14 dicembre 2015 e ripetute sino al 5 novembre 2018; l’annotazione contenuta in un documento allegato alle deduzioni difensive sul quale un impiegato dell’Ufficio ha appuntato a mano la seguente frase “Non dovuto chiedere dettagli B.” che sembrerebbe presupporre la conoscenza del cespite e delle problematiche relative ai conteggi delle spese condominiali; l’ulteriore documentazione dell’Ufficio Ragioneria riguardante bilanci e pareri su delibere di riaccertamento che tengono conto delle spese condominiali relative all’immobile; in particolare, la registrazione dell’impegno di spesa n. 1987/2018 per somma corrispondente al sollecito pervenuto in Comune il 18 marzo 2018, sopra richiamato, unitamente al mantenimento, in sede di riaccertamento, del residuo passivo per uguale importo; le dichiarazioni rese dall’amministratore del condominio dott. S. E.C., ove riferisce di aver sempre fatto riferimento all’Ufficio Ragioneria del Comune di *omissis* per i problemi relativi alle spese condominiali; da ultimo, ma non per significatività, la oggettiva difficoltà di occultare la proprietà acquisita da un piccolo Comune, fatto generalmente di dominio pubblico.

2.3.2.3. Rispetto a quanto sin qui sostenuto, il Collegio ritiene non significative

le argomentazioni riportate, *ex adverso*, nell'atto di citazione e richiamate dalla Procura in udienza.

In particolare, appare priva di rilievo la argomentazione della Procura tesa a sostenere l'irrilevanza della corrispondenza fra l'amministratore del condominio e l'Ufficio Ragioneria ai fini dell'affermazione della conoscenza del danno da parte dell'Ente e quindi del decorso del termine di prescrizione.

A suo dire detta circostanza avrebbe consentito, al più, di supporre la sopravvenienza di un bene nel patrimonio dell'Ente, ma sarebbe stata insufficiente ai fini del decorso del termine prescrizionale, in quanto, essendo il geom. B. tenuto, una volta eseguito il collaudo, a dare impulso al procedimento d'inventariazione del cespite, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 2/2003/QM, solo con l'attivarsi di tale articolazione procedimentale la presunta condotta illecita sarebbe diventava potenzialmente conoscibile da parte dell'amministrazione comunale.

Questo Collegio al riguardo ribadisce, invece, che la richiamata circostanza, peraltro riconosciuta da un punto di vista fattuale dalla stessa Procura, unitamente a tutti gli altri elementi sopra illustrati, vale ad escludere l'asserita non conoscenza o conoscibilità da parte dell'Ente, quale effetto dell'occultamento doloso del convenuto. Difatti, la valutazione della fattispecie dell'occultamento non può essere affidata a meri riscontri documentali a valenza burocratica, e quindi ai soli rapporti "ufficiali" tra i diversi uffici comunali, ma include e abbraccia anche oggettive risultanze desumibili *aliunde*, come nella specie riscontrabile, in cui non può, in concreto, non assumere piena rilevanza, ai fini della predetta effettiva "conoscibilità" per i profili che qui interessano (il

termine di esordio della prescrizione del diritto azionato dalla Procura), la documentata corrispondenza fra l'amministratore del condominio e l'Ufficio Ragioneria.

Sotto altro profilo, non vale a scardinare la tesi difensiva a sostegno della prescrizione il richiamo ai i principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 2/2003/QM, ai sensi della quale *“il momento giuridicamente rilevante per accertare se il comportamento del pubblico dipendente sia stato o meno conforme ai doveri d'ufficio è quello in cui i suoi atti o la sua attività vengono (o debbono venire) sottoposti a verifica nell'ambito di articolazioni tipiche dell'organizzazione della pubblica amministrazione o del procedimento amministrativo. “(omissis) Nell'esercizio della funzione di verifica diviene, pertanto, conoscibile per la P.A., in forza di specifiche norme giuridiche, il comportamento illecito del soggetto agente”.*

Sul punto, basti osservare in primo luogo come, nel caso di specie, fra gli Uffici coinvolti non vengano in rilievo forme di controllo o di verifica dell'attività dei pubblici amministratori nei termini suddetti, ma soprattutto come nella stessa sentenza le Sezioni riunite precisano che la prescrizione decorre dal momento in cui, con le modalità sopradescritte, è conoscibile il comportamento illecito del soggetto agente, *“salvo che, ovviamente, detto comportamento sia stato comunque anteriormente conosciuto dalla P.A.”*, come accertato nel caso di specie; il che costituisce ulteriore argomento a sostegno di quanto ritenuto dal Collegio.

2.3.3. Per tutto quanto sin qui argomentato, alla data dell'invito a dedurre, ovvero al 21 novembre 2023, deve ritenersi già prescritta la domanda risarcitoria per asserito minor valore del bene acquisito dal Comune rispetto

alle pattuizioni contrattuali, dovendosi far decorrere il termine prescrizione

quantomeno dalla data del sollecito di pagamento effettuato

dall'amministratore del condominio, ovvero dal 18 maggio 2018.

3. Decise le eccezioni preliminari, si passa all'esame nel merito della domanda

avente ad oggetto la seconda voce di danno, rispetto alla quale l'azione non

risulta prescritta.

3.1. Il danno erariale contestato deriverebbe dal mancato uso e godimento

dell'immobile di cui è causa, nel periodo dal 9 aprile 2015 al 12 settembre 2020.

Secondo la Procura il danno andrebbe quantificato, ex art. 1226 c.c., alla

stregua del valore locativo dello stesso per il medesimo periodo (Cass. civ.,

S.U., 15.11.2022, n. 33645), per una cifra pari a euro 65.304,36 (oltre interessi

e rivalutazione dalla scadenza di ciascuna annualità), prendendo a riferimento

la Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, salvo

l'eventuale diverso calcolo da effettuarsi con CTU.

Detta voce di danno, secondo la prospettazione attorea, sarebbe conseguenza

della mancata tempestiva inventariazione che, a sua volta, sarebbe stata

determinata dalla non tempestiva comunicazione dell'acquisto dello stesso

cespite da parte del convenuto, né al momento del collaudo del 2015, né

successivamente.

3.2. Il Collegio valuta di poter definire la causa nel merito senza necessità di

acquisire elementi istruttori ulteriori, in quanto matura per la decisione.

3.3. Una volta esclusa la possibilità di configurare la condotta del convenuto

quale occultamento doloso, ed essendo emerso dagli elementi agli atti che vi è

stata una effettiva conoscenza dell'acquisizione del cespite nel patrimonio

comunale, quantomeno a far data dal 18 maggio 2018 ovvero dalla data del

sollecito di pagamento da parte dell'amministratore del condominio, appare

evidente come il mancato utilizzo dello stesso non possa causalmente

ricondursi alla dedotta omissione del convenuto.

Infatti, anche accedendo alla tesi fatta propria da buona parte della

giurisprudenza contabile che afferma l'esistenza del nesso causale tra condotta

e danno soltanto sulla base di una prova che lo renda "più probabile che non",

a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza

al di là di "ogni ragionevole dubbio" (cfr. Corte di Cassazione, sez. III civ.,

n.10978/2023; Corte dei conti, SS.RR. n.28/2015; Corte dei conti, Sez. II app.

n.169/2023; Sez. reg. Piemonte, n. 121/2024), non si vede come esso possa

ritenersi sussistere nel caso di specie.

3.3.1. In primo luogo, come si è ampiamente argomentato, lo stesso sollecito di

pagamento da parte dell'amministratore del condominio avvenuto in data 18

maggio 2018, unitamente agli altri elementi già in precedenza richiamati,

lasciano intendere un contesto ove già prima, se non da subito, vi era piena

consapevolezza dell'acquisizione dell'immobile nel patrimonio comunale.

3.3.2. Ma, soprattutto, il protratto mancato utilizzo dell'immobile negli anni a

seguire rivela come ciò possa più coerentemente ricondursi a un'inerzia non

imputabile al B. ovvero, come sostenuto dalla difesa del convenuto,

a una consapevole scelta dell'amministrazione (in tal senso la deliberazione n.

62, assunta dalla Giunta comunale in data 15 maggio 2024, conclusiva di una

pregressa attività, procedurale e tecnica, diretta alla riorganizzazione

dell'archivio comunale, rispetto alla quale il mantenimento a disposizione dei

locali in parola sarebbe stato funzionale).

3.3.3. Infine, priva di rilievo è la circostanza secondo la quale vi sarebbe stata

l'impossibilità pratica per l'Ufficio Ragioneria di dare luogo a inventariazione del cespite in assenza di atti formali relativi all'operazione di acquisizione e, in particolare, in mancanza di trasmissione dell'atto da parte dell'Ufficio Tecnico. Al riguardo basta ricordare la prassi del Comune, cui già si è fatto cenno e riferita dallo stesso responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, di procedere alla rilevazione dei beni immobili acquisiti anche attraverso comunicazioni per le vie brevi.

3.3.4. A ciò non può non aggiungersi la considerazione di come tale assunto risulti in ogni caso smentito, nel caso di specie, da un'inventariazione di fatto comunque tardivamente avvenuta, e pur in assenza della suddetta formalità.

3.4. Le precedenti argomentazioni escludono la rilevanza di eventuali considerazioni sulla natura eventualmente colposa della condotta del convenuto e tantomeno sulla caratterizzazione della stessa in termini di gravità.

3.5. Ne discende che la domanda attorea in esame va respinta non potendosi ravvisare in capo al B. la responsabilità contestatagli.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., stante il proscioglimento nel merito del convenuto con riferimento a una voce di danno, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c.;

- dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento con riferimento alla voce di danno relativa al prospettato minor valore del bene acquisito in permuta dal

Comune di *omissis*;

- rigetta, nel merito, la domanda di risarcimento per il danno da mancato utilizzo dello stesso immobile.

Liquida onorari e diritti di difesa comprensivi delle spese generali oltre accessori di legge, a favore del convenuto B.P. e a carico del Comune di G., in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 20/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente